

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2538)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1967 (V. Stampato n. 3709)

d'iniziativa del deputato BUZZI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 novembre 1967*

Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del Convitto « Vittoria Colonna » in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale impiegatizio e salariato dell'Ente nazionale di assistenza magistrale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Convitto « Vittoria Colonna », già Convitto « Regina Elena » dell'Istituto nazionale « Regina Margherita » per gli orfani dei maestri elementari, può optare tra il mantenimento del trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalla legge 5 aprile 1943, n. 298, e il trattamento previsto dalle vigenti norme per il restante personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Art. 2.

La legge 5 aprile 1943, n. 298, è abrogata. Al personale impiegatizio e salariato dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, assunto posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e assegnato a prestare servizio presso il Convitto « Vittoria Colonna » in Fano, già Convitto « Regina Elena » dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, si applicano le norme che regolano la assistenza e la previdenza del restante personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.